

COPIA

COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27 OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria. (IMU).

Data 15 07.2013

L'anno *duemilatredici*, addì *quindici* del mese di *luglio* alle ore *18,30* nella Sala Consiliare, alla *prima convocazione*, in *seduta ordinaria*, si è riunito il Consiglio Comunale per discutere l'Ordine del Giorno notificato.

Alla discussione dell'argomento in oggetto risultano, all'appello nominale, presenti i Signori:

C O N S I G L I E R I		Presenti	Assenti
MULA	Francesco Paolo	si	
BUA	Franco Tore	si	
LODDO	Cristiano	si	
SERRA	Paolino	si	
BUA	Salvatore	si	
CARTA	Matteo	si	
MURRU	Emanuele		si
CONTU	Daniela	si	
DESSENA	Silvia	si	

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l'introduzione dell'I.M.U. (imposta Municipale Propria) al 01.01.2012 e ne integra la disciplina dettata dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011;

VISTO che con la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 38 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali precedentemente fissato al 30 giugno 2013;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PRESO ATTO che, in base ai commi 6,7, 8, 9, 9 bis e 10 dell'art. 13, del D.L. 201/2011 e 12 quinquies, art. 4, del D.L. 16/2012:

- L'aliquota di base è pari allo 0,76% e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4%. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è stabilita nella misura dello 0,2%. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%;

- per la quale la destinazione medesima si verifica;
- Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente punto è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di €. 400,00;
 - I Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applicano anche:
 1. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56 della L. 23.12.1996, n.662 vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;
 2. Ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato relativamente all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

DATO ATTO che , in base all'art.1, comma 380, della L.228/2012:

- È stata soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13, D.L. 201/2011;
- Lo Stato si riserva l'intero gettito dell'I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13;
- I Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota dello 0,76, spettante allo Stato, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

VISTE le abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO altresì il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, che individua in capo all'Organo Consiliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria approvato dal Consiglio Comunale in seduta odierna;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Categoria	Aliquota	Detrazion e
1. Abitazione principale e per le relative pertinenze	0,40%	200,00
2. Abitazione e per le relative pertinenze, costituente l'ex casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012	0,40%	200,00
3. Abitazioni e le relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi di proprietà dello IACP o di Enti di edilizia residenziale pubblica;	0,76%	200,00 (senza maggiorazione per i figli)
4. L'unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e sanitari a condizione che le stesse non risultino locate	0,40%	200,00
5. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti locata	0,40%	200,00
6. Fabbricato rurale destinato ad abitazione principale	0,40%	200,00
7. Fabbricato rurale non adibito ad abitazione principale	0,76%	==
8. Altri immobili	0,76%	==
9. Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012)	Esente (in quanto comune montano)	
10. Terreni agricoli e incolti	Esente (in quanto comune montano)	

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
F.to E. Alessandri

IL PRESIDENTE
F.to F.P. Mula

Orosei, 18 luglio 2013

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio.

F.to IL FUNZIONARIO AMM.VO

Orosei

Il sottoscritto attesta che entro i termini di pubblicazione, contro la presente deliberazione non è stato presentato alcun ricorso/ è stata presentata richiesta di sottoposizione a controllo.

F.to IL FUNZIONARIO AMM.VO

È copia conforme all'originale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
F.to E. Alessandri

IL PRESIDENTE
F.to F.P. Mula

Orosei, 18 luglio 2013

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio.

F.to IL FUNZIONARIO AMM.VO

Orosei

Il sottoscritto attesta che entro i termini di pubblicazione, contro la presente deliberazione non è stato presentato alcun ricorso/ è stata presentata richiesta di sottoposizione a controllo.

F.to IL FUNZIONARIO AMM.VO

È copia conforme all'originale.